

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2026-1915 del 10/04/2026  |
| Oggetto                     | DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. OFF. ZA.BO. srl con sede legale e attività di lavorazioni meccaniche in Comune di Conselice, Via Selice, n.340/B, Località Lavezzola. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2026-2021 del 10/04/2026   |
| Struttura adottante         | Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Ravenna  |
| Dirigente adottante         | TAMARA MORDENTI  |

Questo giorno dieci APRILE 2026 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Ravenna, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

**OGGETTO:** DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015. **OFF. ZA.BO. srl** con sede legale e attività di lavorazioni meccaniche in Comune di Conselice, Via Selice, n.340/B, Località Lavezzola.  
**Adozione Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).**

### LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore;

VISTA:

l'Autorizzazione di carattere Generale rilasciata con atto PG. 2023/73252 del 27/04/2023 a favore della Ditta OFF. ZA.BO. S.R.L. per il rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera e l'adesione all'Autorizzazione di Carattere Generale per l'attività di carpenteria, saldatura e verniciatura sita in Comune di Conselice, Via Selice, n.340/B, località Lavezzola;

L'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna in data 14/11/2025 e acquisita da ARPAE con PG. 2025/204185 - pratica Sinadoc 36046/2025 dalla Ditta **Off. ZA.BO srl (P.IVA 00736890393)**, con sede legale e attività di lavorazioni meccaniche in Comune di Conselice, Via Selice, n. 340/B, località Lavezzola, con la quale si richiede il rilascio dell'AUA a seguito dell'ampliamento della propria attività, comprensiva dei seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera (ai sensi dell'art. 269 del Dlgs. 152/2006 e smi);
- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali (ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi);
- valutazione previsionale di impatto acustico (ai sensi della legge 447/1995);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "*Norme in materia ambientale*", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- DGR n.2236/2009 e smi recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V".
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);
- Decreto direttoriale MASE 309 del 28/06/2023.

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di scarichi di acque reflue:

- D.Lgs. n. 152/06 e smi recante "*Norme in materia ambientale*" - Parte III - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "*Riforma del sistema regionale e locale*" e smi, recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate al Comune relativamente all'autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche;
- DGR n. 1053 del 9 giugno 2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 286 del 14/02/2005 concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1860 del 18/12/2006 concernente le linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14/02/2005;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di impatto acustico:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;
- DPR 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122." CAPO III ART. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. per la pratica Sinadoc n. **36046/2025**, emerge che:

- La Ditta Off. ZA.BO. srl ha presentato al SUAP dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna in data 14/11/2025 apposita istanza per il rilascio dell'AUA per la propria attività di lavorazioni meccaniche svolta nello stabilimento sito in Comune di Conselice, Via Selice, n.340/B, località Lavezzola, a seguito dell' ampliamento della propria attività;
- questa Agenzia con PG. 2025/205981 del 20/11/2025 comunicava la verifica negativa di correttezza formale della documentazione presentata con richiesta di documentazione a completamento; la comunicazione è stata trasmessa alla Ditta dallo SUAP in data 21/11/2025 (ns PG. 2025/207000);
- Acquista la documentazione a completamento presentata dalla Ditta allo SUAP in data 23/12/2025 (ns PG. 2026/1313 del 07/01/2026);
- ARPAE con PG. 2026/2421 del 08/01/2026 comunicava la verifica positiva di correttezza formale della documentazione presentata con contestuale indizione della Conferenza dei Servizi semplificata in modalità asincrona;
- VISTE le integrazioni presentate dalla Ditta e richieste dall'Unione dei Comuni della Bassa Romagna in merito allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali (ns PG. 2026/10775 del 21/01/2026);
- VISTA la successiva richiesta di documentazione integrativa formulata dal Servizio Territoriale ARPAE per lo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali e per la valutazione di impatto acustico, trasmesse al SUAP con PG. 2026/17670 del 29/01/2026 e inviate alla Ditta in data 09/02/2026 (ns PG. 2026/24871) con contestuale sospensione dei termini del procedimento;
- Acquisite da SUAP con PG. 2026/43250 del 09/03/2026 le integrazioni sopra richiamate;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri favorevoli, **con prescrizioni**, funzionali e vincolanti per l'adozione della presente AUA:

- Parere del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale per l'autorizzazione allo scarico indiretto delle acque reflue domestiche e meteoriche dal punto di vista idraulico (ns PG. 2026/29625 del 16/02/2026) e successivo Disciplinare di concessione precaria e temporanea (acquisito con PG. 2026/53988 del 24/03/2026);
- Parere dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna per l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche in acque superficiali, per la valutazione di impatto acustico e per la conformità urbanistica (ns PG. 2026/51744 del 20/03/2026);
- Relazione Tecnica istruttoria per le emissioni in atmosfera del Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna (ns PG. 2026/63762 del 07/04/2026);

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini della verifica antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

ACCERTATO che la Società ha provveduto al versamento degli oneri di istruttoria come previsto dal Tariffario ARPAE in data 25/11/2025, mediante PagoPA;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Ditta Off. ZA.BO. srl per l'attività di lavorazioni meccaniche e carpenteria metallica svolta nello stabilimento sito in Comune di Conselice, Via Selice, località Lavezzola, e che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 5) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 120 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 31 del 19/01/2026 avente ad oggetto: "Approvazione della Deliberazione n. 151/2025 di ARPAE relativa a nuove disposizioni sull'assetto organizzativo generale dell'Agenzia;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL-2024-102 del 08/10/2024 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di

Ravenna Area Est (ora Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia) alla Dott.ssa Tamara Mordenti;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est (ora Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia) n. DET-2024-796 del 24/10/2024, con la quale è stato conferito l'incarico di funzione "Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche SAC-RA;

DATO ATTO che ai sensi di quanto previsto all'art. 6 bis L.n. 241/1990 nei confronti del responsabile del procedimento e della Dirigente non sussistono situazioni di conflitto di interessi, nemmeno potenziale;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi, del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia ARPAE di Ravenna:

#### **DETERMINA**

- 1 **LA REVOCA dell'Autorizzazione di carattere Generale - ACG** - rilasciata da ARPAE con atto PG. 2023/73252 del 27/04/2023 a favore della Ditta Off. ZA.BO. srl con sede legale e attività di lavorazioni meccaniche in Comune di Conselice, Via Selice, n. 340/B;
- 2 **L'ADOZIONE DELL'AUA** a favore della Ditta **Off. ZA.BO srl (P.IVA 00736890393)**, con sede legale e attività di lavorazioni meccaniche in Comune di Conselice, Via Selice, n. 340/B, località Lavezzola, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore;
- 3 DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
- 4 Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:
  - **l'Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera – di competenza ARPAE -
  - **l'Allegato B)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche da rispettare per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali - di competenza comunale.
- 5 Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.  
Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:

- ✓ ogni modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
- ✓ ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006;

5. La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;

**Rispetto all'impatto acustico**, qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 "*Criteria tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico*".

- 6 DI DARE ATTO che la **validità della presente AUA**, è fissata pari a **15 anni a partire dalla data del rilascio alla Ditta da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
- 7 DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
- 8 DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
- 9 DI TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante; copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Conselice, al Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna, al Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

**DI RENDERE NOTO che:**

il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nella Dirigente di ARPAE SAE territorialmente competente;

avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs.

n.02.07.2010 n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Responsabile

del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Ravenna

- Area Est -

Dott.ssa Tamara Mordenti

## Emissioni in atmosfera

(Art.269 del Dlgs n.152/2006 e s.m.i.)

■ **INTRODUZIONE**

|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>Ditta</b>      | Off. ZA.BO. srl   |
| <b>Impianto</b>   | attività di lavorazioni meccaniche                        |
| <b>Ubicazione</b> | Comune di Conselice, Via Selice, n.340/B - loc. Lavezzola |

● **PARTE DESCRITTIVA E VALUTAZIONI ISTRUTTORIE**

- L'azienda svolge l'attività di carpenteria meccanica e lavorazioni su commessa, mediante lavorazioni quali taglio, assemblaggio, saldatura, alesatura, tornitura, foratura, fresatura, verniciatura e montaggio di macchine finite di medie-grandi dimensioni.

La tipologia principale di pezzi realizzati riguarda:

- carpenterie di telai, antenne prolunghe, cinematismi, eliche continue e componenti vari per macchine perforatrici e conseguente montaggio, completo di impianto elettrico ed idraulico, collaudi, per la realizzazione della macchina pronta per la consegna al Cliente finale;
  - macchine per depurazione fanghi, acidi-solforosi;
  - macchine per l'enologia in acciaio inox;
  - componenti e parti di riduttori;
  - componenti e parti di macchine per la lavorazione di materie plastiche in genere, parti e componenti per settore ceramico, posti di comando e parti di macchina per pavimentazione stradale,
- Ad oggi l'attività è autorizzata mediante adesione all'autorizzazione a carattere generale ai sensi dell'art. 272 comma 2) e della DGR 2236/2009 e s.m.i. per l'attività di carpenteria, saldatura e verniciatura per il complesso produttivo costituito dagli edifici esistenti identificati come segue:
    - Edificio A: via Selice, 340/B – 48017 Conselice (RA) loc. Lavezzola sede legale ed attività senza emissioni in atmosfera;
    - Edificio B: via Selice, 340/D – 48017 Conselice (RA) loc. Lavezzola, in cui si svolge l'attività di saldatura da cui proviene l'emissione esistente E9;
    - Edificio C: via Fanciullini, 30/32 – 48017 Conselice (RA) loc. Lavezzola, in cui si svolge l'attività di verniciatura da cui provengono le emissioni esistenti

da E1 a E8 relative a n°2 cabine di verniciatura;

- Non si rilevano variazioni quali-quantitative in riferimento alle suddette emissioni per le quali si richiede che vengano ricomprese nel provvedimento oggetto della presente AUA, che viene presentata a seguito del progetto di ampliamento della sede aziendale mediante la realizzazione di un nuovo capannone in via Selice, snc in adiacenza allo stabilimento esistente di via Fanciullini.

**Le lavorazioni che si andranno ad eseguire nel nuovo capannone sono:**

- Assemblaggio e montaggio su progettazione fornita dai clienti macchinari di diverse tipologie quali perforatrici, impianti di filtraggio, power station, macchine per produzione apparecchiature elettriche.
- Granigliatura di carpenteria e particolari metallici a servizio della realizzazione delle commesse acquisite e/o per conto terzi.

Nel nuovo stabilimento saranno presenti impianti termici di tipo civile alimentati a metano, utilizzati per il riscaldamento degli ambienti di lavoro e la produzione di acqua calda sanitaria <3MW.

■ **PRESCRIZIONI E INDICAZIONI**

Le emissioni da **E1 a E8** afferiscono alle cabine di verniciatura dell'**Edificio C** e i VLE indicati per gli inquinanti sono i seguenti:

Polveri = 10 mg/Nmc

COT = 50 mg/Nmc.

Le emissioni sono dotate di sistemi di abbattimento mediante abbattitori ad umido e filtri a tessuto; Tali punti di emissione sono esistenti e invariati.

Il punto di emissione **E9** è afferente alla fase di saldatura ed è collocato nell'**Edificio B**.

I VLE indicati per gli inquinanti emessi sono i seguenti: Polveri = 10 mg/Nmc.

Tale punto di emissione è esistente e invariato. Sulla emissione è installato un sistema di abbattimento composto da pre-filtri in maglia metallica e filtro a maniche.

**I nuovi punti di emissione indicati con E11 ed E12** afferiscono alla fase di granigliatura di particolari metallici e sono installati nell'**Edificio C**. Le emissioni sono dotate di sistemi di abbattimento del materiale particellare mediante installazione di filtri a cartucce

I VLE indicati per gli inquinanti emessi sono i seguenti: Polveri = 10 mg/Nmc.

**Impianti termici ad uso civile, alimentati a metano:**

Edificio D - punto di emissione E10 - Potenzialità pari a 289 kW;

Edificio C - punti di emissione E13 ed E14 - Potenzialità pari a 420 kW ognuno.

## A. VALORI LIMITE DI EMISSIONE

### PUNTI DI EMISSIONE E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8 - CABINE DI VERNICIATURA - Esistenti

|                 |       |              |
|-----------------|-------|--------------|
| Portata massima | 37500 | Nmc/h ognuno |
| Altezza minima  | 15    | m            |
| Durata          | 3     | h/g          |
| Temperatura     | Amb   | °C           |

#### Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

|         |    |        |
|---------|----|--------|
| Polveri | 3  | mg/Nmc |
| COT     | 50 | mg/Nmc |

### PUNTO DI EMISSIONE E9 – SALDATURA - Esistente

|                 |       |       |
|-----------------|-------|-------|
| Portata massima | 18000 | Nmc/h |
| Altezza minima  | 8     | m     |
| Durata          | 3     | h/g   |
| Temperatura     | Amb   | °C    |

#### Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

|         |    |        |
|---------|----|--------|
| Polveri | 10 | mg/Nmc |
|---------|----|--------|

### PUNTO DI EMISSIONE E11 – GRANIGLIATURA - NUOVO

|                 |       |       |
|-----------------|-------|-------|
| Portata massima | 28000 | Nmc/h |
| Altezza minima  | 14    | m     |
| Durata          | 5     | h/g   |
| Temperatura     | Amb   | °C    |

#### Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

|         |    |        |
|---------|----|--------|
| Polveri | 10 | mg/Nmc |
|---------|----|--------|

### PUNTO DI EMISSIONE E12 – GRANIGLIATURA - NUOVO -

|                 |       |       |
|-----------------|-------|-------|
| Portata massima | 28000 | Nmc/h |
| Altezza minima  | 14    | m     |
| Durata          | 5     | h/g   |
| Temperatura     | Amb   | °C    |

#### Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

|         |    |        |
|---------|----|--------|
| Polveri | 10 | mg/Nmc |
|---------|----|--------|

1. **I valori limite di emissione degli inquinanti**, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
2. **La valutazione di conformità** delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo.
3. Qualora vengono eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.
4. I risultati analitici dei controlli/monitoraggi eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni".

Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato;

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quanto l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato di Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le differenze accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del Gestore e valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

## B. PRESCRIZIONI PER LA MESSA IN ESERCIZIO E LA MESSA A REGIME

1. **Per i nuovi punti di emissione indicati con E11 ed E12, dovranno essere espletate le procedure di autocontrollo previste dall'art. 269 del Dlgs n. 152/2006 e smi all'atto della messa a regime. In tal senso la Ditta è tenuta ad effettuare tre autocontrolli analitici alle emissioni in un periodo rappresentativo di funzionamento degli impianti (circa 10 giorni). Gli esiti degli autocontrolli analitici devono essere poi trasmessi ad ARPAE SAE e al Servizio Territoriale ARPAE competente.**
2. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del D.Lgs. n 152/2006 e smi, per le emissioni E11 ed E12, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) o attraverso portali dedicati, ad ARPAE SAE, al Servizio territoriale (ST) ARPAE competente e al Comune di Conselice nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:
  - a. la data di messa in esercizio dell'impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;
  - b. i dati relativi alle analisi di messa a regime delle emissioni, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, di norma entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime;
3. Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni; ARPAE SAE può concedere eventuali deroghe a tale intervallo temporale, previa motivata e preventiva comunicazione da parte del Gestore. Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo ARPAE SAE, specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.
4. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.
5. Per i nuovi punti di emissione **E11 ed E12**, dovrà essere prevista la messa a regime **entro il 31/12/2026**. Entro tale data, la Società è tenuta a comunicare ad ARPAE SAE e al Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna, la data di messa in esercizio, la data effettiva di messa a regime e procedere con gli adempimenti previsti al precedente punto 1);

6. Dovrà essere effettuato, a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **un autocontrollo analitico con frequenza annuale per i tutti i punti di emissione indicati, con la esclusione degli impianti termici ad uso civile**. La data, l'orario, i risultati delle misure di autocontrollo, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati (o allegati), appena disponibile l'esito analitico, su un apposito **registro**, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE competente, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti. Sullo stesso registro la Ditta è tenuta ad annotare:
- le manutenzioni, ordinarie e straordinarie, da effettuare sui sistemi di abbattimento installati, con frequenza almeno annuale, e le eventuali anomalie degli stessi;
  - le manutenzioni da effettuare sugli impianti termici, con frequenza almeno annuale.
7. La data, l'orario, i risultati delle misure di autocontrollo, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati (o allegati), appena disponibile l'esito analitico, su un apposito **registro**, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti.

### **C. MONITORAGGI A CARICO DEL GESTORE**

1. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, a ARPAE SAE e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.
2. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:
  - dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (ARPAE SAE) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
  - rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
  - nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

## D. PRESCRIZIONI RELATIVE AGLI IMPIANTI DI ABBATTIMENTO

1. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (ARPAE APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.
2. I metodi di misura manuali o automatici ritenuti idonei per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali. In relazione alla complessità e alla variabilità del contesto industriale/impiantistico presente sul territorio regionale, la successiva tabella riporta generalmente per ogni inquinante, sostanza chimica o grandezza fisica, una gamma di metodi ritenuti adeguati e che possono essere utilizzati per le relative determinazioni.

## E. PRESCRIZIONI IN CASO DI GUASTI E ANOMALIE

1. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
  - l'attivazione di un eventuale **sistema di abbattimento** di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un **sistema di abbattimento**;
  - la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
  - la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento;

2. Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale. Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata o secondo diverse modalità (stabilite in autorizzazione), all'Autorità Competente (ARPAE SAE) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

## F. PUNTI DI MISURA E CAMPIONAMENTO

1. **I camini di emissione** devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.
2. I sistemi **di accesso** degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve

avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.

3. Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

|                      |   |
|----------------------|---|
| Quota > 5 m e < 15 m | Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante. |
| Quota >15 m          | Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.  |

4. Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.
5. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.
6. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
  - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
  - piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
  - protezione , se possibile, contro gli agenti atmosferici.
7. Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.
8. Ai sensi dell'art.294 del Dlgs n.152/2006 e smi gli impianti di potenza termica nominale per singolo focolare superiore a 1,16 MW, o di potenza termica nominale complessiva superiore a 1,5 MW e dotati di singoli focolari di potenza termica nominale non inferiore a 0,75 MW, devono essere dotati di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile, al fine di ottimizzare il rendimento di combustione.

## G. METODI MANUALI E AUTOMATICI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI

1. Per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni, **i metodi di riferimento sono quelli riportati nella successiva tabella** che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali ISO, altre norme internazionali o nazionali previgenti.

| Parametro/Inquinante  | Metodi di misura  |
|---|---|
| Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento                            | UNI EN 15259:2008   |
| Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione                                     | UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico) |
| Ossigeno (O <sub>2</sub> )  | UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)   |
| Anidride Carbonica (CO <sub>2</sub> )   | ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)  |
| Umidità – Vapore acqueo (H <sub>2</sub> O)  | UNI EN 14790:2017 (*)   |
| Polveri totali (PTS) o materiale particellare   | UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m <sup>3</sup> )  |
| Polveri PM <sub>10</sub> e/o PM <sub>2,5</sub> (determinazione della concentrazione in massa) | UNI EN ISO 23210:2009 (*); VDI 2066 parte 10; US EPA 201- A   |
| Monossido di Carbonio (CO)  | UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche, etc.)   |
| Ossidi di Zolfo (SO <sub>x</sub> ) espressi come SO <sub>2</sub>                              | UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)                                   |

|   |  |
|---|--|
| Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO2   | UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico);<br>Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR) |
| Metano (CH4)  | UNI EN ISO 25140:2010; UNI EN ISO 25139:2011   |
| Composti Organici Volatili espressi come COT  | UNI EN 12619:2013 (*)  |
| (*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni |  |

**Per gli inquinanti e i parametri** riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

**2. I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare** l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- le **difformità** accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

**Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali**

**(ai sensi dell'art.124 del Dlgs n.152/2006 e smi)**

**Condizioni:**

La Ditta Off. Za.Bo. srl nel sito di via Selice 340/B la ditta svolge attività di lavorazioni metalliche;

- l'attività si sviluppa in 4 capannoni (A, B, C e D) di cui uno (D) di recente realizzazione;
- le acque reflue domestiche sono generate dai servizi igienici e spogliatoi a servizio dell'attività, nonché dalle acque di scarico di generatori a condensazione presenti nei capannoni C e D (caldaie per il riscaldamento dei locali) neutralizzate da appositi passivatori;
- l'attività dell'azienda Off. Za.Bo. e l'utilizzo dei diversi capannoni, risulta variabile a seconda delle commesse in corso. Per questo motivo gli abitanti equivalenti vengono calcolati in maniera eccedente rispetto all'effettivo attuale numero di dipendenti dell'azienda. Nello specifico sono stati calcolati:

→ **12 A.E. per il fabbricato A;**

→ **20 A.E. per il fabbricato B;**

→ **40 A.E. per il fabbricato C;**

→ **30 A.E. per il fabbricato D;**

e che ciascun fabbricato presenta un proprio sistema indipendente di trattamento delle acque reflue domestiche così costituiti:

**Fabbricato A**

- le acque saponate provenienti dai servizi igienici e dagli spogliatoi sono convogliate in 1 degrossatore di nuova installazione di volume 693 L (capacità 12 AE);
- le acque nere provenienti dai wc sono convogliate in 1 vasca biologica esistente e successivamente, unitamente a quelle in uscita dal degrossatore, raggiungono un depuratore monoblocco (SBR – Sequencing batch Reactor) certificato, secondo la documentazione allegata, per lo scarico in corpo idrico superficiale per 12 AE ed efficace anche in presenza di flussi e carichi inquinanti variabili;
- la linea in uscita dal suddetto manufatto confluisce nel pozzetto ufficiale di prelevamento per poi immettersi (S1) nel fosso stradale;
- le acque meteoriche provenienti dalla porzione di terreno pavimentata, sono raccolte in rete separata che scarica anch'essa in S1, unendosi con la rete di acque reflue domestiche a valle del pozzetto ufficiale di prelevamento.

### **Fabbricato B**

- le acque saponate provenienti dai servizi igienici e dagli spogliatoi sono convogliate in 2 degrassatori esistenti di volume 526 L e 867 L (per una capacità totale di 21 AE);
- le acque nere provenienti dai wc sono convogliate in 2 vasche biologiche esistenti e successivamente, unitamente a quelle in uscita dai degrassatori, raggiungono un depuratore monoblocco (SBR – Sequencing batch Reactor) certificato, secondo la documentazione allegata, per lo scarico in corpo idrico superficiale per 20 AE ed efficace anche in presenza di flussi e carichi inquinanti variabili;
- la linea in uscita dal suddetto manufatto confluisce nel pozzetto ufficiale di prelevamento per poi immettersi (S6) nel fosso stradale;
- le acque meteoriche provenienti dalla porzione di terreno pavimentata, sono raccolte in rete separata che scarica anch'essa in S6, unendosi con la rete di acque reflue domestiche a valle del pozzetto ufficiale di prelevamento.

### **Fabbricato C**

- le acque saponate provenienti dai servizi igienici e dagli spogliatoi sono convogliate in 4 degrassatori esistenti certificati ciascuno per 10 A.E. (capacità totale di 40 AE);
- le acque nere provenienti dai wc sono convogliate in 4 fosse Imhoff esistenti certificate ciascuna per 12 A.E., di volume 2250 L (496 L sedimentazione +1754 L digestione);
- i degrassatori e le fosse Imhoff vengono collegate a 2 a 2 tramite pozzetti di raccordo e afferiscono a 2 Filtri Batterici Anaerobici esistenti, certificati ciascuno per 20 A.E. ai sensi della DGR 1053/2003;
- la linea in uscita dai suddetti manufatti confluiscono in due pozzetti ufficiali di prelevamento per poi immettersi nel fosso stradale in due punti di scarico distinti (S2 ed S3);
- previo trattamento con neutralizzatori, gli scarichi della condensa di due generatori a condensazione posti sul lato Est e sul lato Ovest del capannone C sono collegati alla rete di scarico delle acque reflue domestiche che convogliano in S2 ed S3
- le acque meteoriche provenienti dalla porzione di terreno pavimentata, sono raccolte in rete separata che scarica anch'essa in S2 ed S3, unendosi con la rete di acque reflue domestiche a valle dei pozzetti ufficiali di prelevamento.

### **Fabbricato D**

- le acque saponate provenienti dai servizi igienici e dagli spogliatoi sono convogliate in 3 degrassatori di nuova installazione, certificati ciascuno per 9 A.E. (capacità totale di 27 AE);
- le acque nere provenienti dai wc sono convogliate in 3 fosse Imhoff di nuova

installazione certificate rispettivamente per 6, 7 e 14 A.E., (capacità totale di 27 A.E.);

- successivamente, tutte le acque reflue domestiche convogliano in un pozzetto di raccordo e raggiungono un depuratore monoblocco (SBR – Sequencing batch Reactor) certificato, secondo la documentazione allegata, per lo scarico in corpo idrico superficiale per 30 AE ed efficace anche in presenza di flussi e carichi inquinanti variabili;
- la linea in uscita dal suddetto manufatto confluisce nel pozzetto ufficiale di prelevamento per poi immettersi (S4) nel fosso stradale;
- le acque meteoriche provenienti dalla porzione di terreno pavimentata, sono raccolte in rete separata che scarica anch'essa in S4, unendosi con la rete di acque reflue domestiche a valle del pozzetto ufficiale di prelevamento;
- previo trattamento con neutralizzatore, lo scarico della condensa del generatore a condensazione posto sul lato sud del capannone D è collegato alla rete di scarico delle acque meteoriche che convoglia in S4;

Il sito presenta un ulteriore punto di scarico (S5) che raccoglie acque meteoriche di una porzione di piazzale scoperto.

#### **Prescrizioni:**

1. Nei punti di scarico S1, S2, S3, S4 ed S6 sono ammessi unicamente gli scarico delle acque reflue classificabili come domestiche provenienti da servizi igienici e spogliatoi a servizio dell'attività, unitamente alle acque meteoriche (in linee separate) e agli scarichi dei generatori a condensazione (caldaie per il riscaldamento degli ambienti) previo trattamento di neutralizzazione per il seguente numero di abitanti equivalenti:
  - 12 A.E. per lo scarico S1 (fabbricato A);
  - 20 A.E. per lo scarico S2 (fabbricato C);
  - 20 A.E. per lo scarico S3 (fabbricato C);
  - 30 A.E. per lo scarico S4 (fabbricato D);
  - 20 A.E. per lo scarico S6 (fabbricato B);

Si tratta di scarichi indiretti nello scolo consorziale "Bentivoglio";

2. Gli scarichi dovranno avvenire nel rispetto delle prescrizioni tecniche previste dal Regolamento Comunale per il Servizio di Fognatura - delle Linee Guida Arpa per il trattamento delle acque reflue domestiche.
3. I manufatti, così come dichiarato nell'allegato tecnico all'istanza e descritto, dovranno corrispondere alle seguenti caratteristiche:

### **Linea di scarico S1**

- n. 1 degrassatore di dim.ni 148x63 cm e di volume utile 693 L (capacità 12 AE), conforme alle richieste dimensionali stabilite dalla Tab. A della D.G.R. 1053 del 2003 dell'Emilia Romagna, aggiornata dalle "Linee guida ARPA per il trattamento delle acque reflue domestiche - aggiornamento 2004";
- depuratore monoblocco (SBR – Sequencing batch Reactor) di dim.ni 266x225x236(h) cm, di volume utile 8000 L, certificato, per lo scarico in corpo idrico superficiale per 12 AE ed efficace anche in presenza di flussi e carichi inquinanti variabili;

### **Linea di scarico S 2**

- n. 2 degrassatori di dim.ni 100x120x104(h) cm esistenti;
- n. 2 fosse Imhoff di diam. 125 cm e altezza 260 cm, di volume 2250 L (496 L sedimentazione +1754 L digestione) esistenti, certificate ciascuna per 12 A.E.,
- n. 1 Filtro Batterico Anaerobico esistente di dimensioni 210x600x232 (h) cm, certificato, da scheda tecnica allegata, secondo la D.G.R. 1053 del 2003 dell'Emilia Romagna, per 20 A.E;
- n. 1 neutralizzatore o passivatore per le acque di condensa provenienti dal generatore a condensazione del fabbricato D, dimensionato per una portata massima di 56 l/h;

### **Linea di scarico S 3**

- n. 2 degrassatori di dimensioni 100x120x104 (h) cm esistenti;
- n. 2 fosse Imhoff di diam. 125 cm e altezza 260 cm, di volume 2250 L (496 L sedimentazione +1754 L digestione) esistenti, certificate ciascuna per 12 A.E.,
- n. 1 Filtro Batterico Anaerobico esistente di dimensioni 210x600x232 (h) cm, certificato, da scheda tecnica allegata, secondo la D.G.R. 1053 del 2003 dell'Emilia Romagna, per 20 A.E;
- n. 1 neutralizzatore o passivatore per le acque di condensa provenienti dal generatore a condensazione del fabbricato D, dimensionato per una portata massima di 56 l/h;

### **Linea di scarico S 4**

- n. 3 degrassatori di diam. 100 cm e altezza 95 cm e di volume utile 526 L (capacità 9 AE), conformi alle richieste dimensionali stabilite dalla Tab. A della D.G.R. 1053 del 2003 dell'Emilia Romagna, aggiornata dalle "Linee guida ARPA per il trattamento delle acque reflue domestiche - aggiornamento 2004";
- depuratore monoblocco (SBR – Sequencing batch Reactor) di dimensioni 788x210x220 (h) cm, di volume utile 21490 L, certificato, per lo scarico in corpo

idrico superficiale per 30 AE ed efficace anche in presenza di flussi e carichi inquinanti variabili;

- n. 1 neutralizzatore o passivatore per le acque di condensa provenienti dal generatore a condensazione del fabbricato D, dimensionato per una portata massima di 56 l/h;


### **Linea di scarico S 6**

- n. 1 degrassatore di diam. 100 cm, altezza 95 cm e di volume utile 526 L (capacità 9 AE), conforme alle richieste dimensionali stabilite dalla Tab. A della D.G.R. 1053 del 2003 dell'Emilia Romagna, aggiornata dalle "Linee guida ARPA per il trattamento delle acque reflue domestiche - aggiornamento 2004";
  - n. 1 degrassatore di diam. 125 cm, altezza 95 cm e di volume utile 867 L (capacità 12 AE), conforme alle richieste dimensionali stabilite dalla Tab. A della D.G.R. 1053 del 2003 dell'Emilia Romagna, aggiornata dalle "Linee guida ARPA per il trattamento delle acque reflue domestiche - aggiornamento 2004";
  - depuratore monoblocco (SBR – Sequencing batch Reactor) di dim.ni 562x210x220(h) cm, di volume utile 14326 L, certificato, per lo scarico in corpo idrico superficiale per 20 AE ed efficace anche in presenza di flussi e carichi inquinanti variabili;
4. tutti i manufatti sopra indicati, al fine di assicurare il buon funzionamento, dovranno essere puliti periodicamente da ditte autorizzate. La documentazione attestante l'avvenuta pulizia dovrà essere conservata presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza;
  5. è fatto obbligo al titolare dello scarico di non immettere e di evitare l'immissione nelle acque superficiali di sostanze vietate ai sensi della vigente normativa e dell'art. 6 del Regolamento di fognatura;
  6. lo scarico non dovrà modificare per nessuna ragione la qualità delle acque irrigue immesse nella rete dei canali consorziali;
  7. I pozzetti ufficiali di prelievo, così come disposto al comma 3 dell'art. 3 dell'art. 101 del D.Lgs 152/06 e s.m.i, dovranno essere mantenuti sempre accessibili ed in sicurezza agli organi di vigilanza. Dovranno essere pertanto previsti opportuni interventi di manutenzione e sugli stessi non dovranno essere mai depositati materiali di alcun tipo;
  8. Ogni eventuale variazione strutturale o di ampliamento che modifichi permanentemente le caratteristiche quali-quantitative dello scarico dovrà essere comunicato all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e ad ARPAE - SAE e comporterà il rilascio di una nuova autorizzazione allo scarico;
  9. L'autorità competente può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi a mezzo di incaricati, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue ai fini del controllo ambientale;
  10. Il titolare dello scarico è tenuto a garantire nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti ed il rispetto di ogni

altra condizione prevista dal presente provvedimento di autorizzazione;

La planimetria denominata “Planimetria generale - Schema fognario”, viene allegata alla presente AUA, quale parte integrante e sostanziale.

### Planimetria generale -Schema fognario -



**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**